

AVVISO DI CHIARIMENTI n. 2

Quesiti n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Gara [4/L/2019 – ATNEO.1707L] – "Lavori di messa a norma e adeguamento delle vecchie centrali tecnologiche di Piazzale Tecchio, via Claudio e complesso di Monte S. Angelo" CIG 80874116AE

Sono pervenuti a questa Amministrazione alcuni quesiti relativi alla procedura di gara di cui in oggetto, che si riportano nel seguito, con le risposte a cura dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili.

Quesito n. 5)

Si richiede se codesta ditta è qualificata alla partecipazione per la presente gara come impresa singola avendo le seguenti categorie SOA:- OG1 class. III- OS28 class. III- OG11 class. III-bis.

Risposta al Quesito n° 5)

È possibile partecipare alla gara in oggetto come impresa singola in quanto, pur non essendo l'operatore economico qualificato nella categoria prevalente OS28 per la classifica IV, in base al principio dell'equipollenza tra le categorie posto dall'art.79, comma 16, D.P.R. 207/2010 (richiamato dall'art. 2 dell'Elaborato "Norme di Gara" pagina 8) "l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta". In virtù di quanto esposto risulta che, mediante la qualificazione per la categoria OG11 class. III bis, l'impresa è legittimata ad eseguire tanto i lavori per la restante classifica della categoria prevalente OS28, quanto per quelli corrispondenti alla scorporabile OS30 class. II

Quesito n. 6)

SI CHIEDE SE CON LE SEGUENTI CATEGORIE E CLASSIFICHE E' POSSIBILE PARTECIPARE COME OPERATORE SINGOLO: OG11 III BIS OS28 III OS30 III.

Risposta al Quesito n° 6)

Con riferimento alle categorie e alle classifiche dichiarate, si chiarisce che è possibile partecipare alla procedura come impresa singola. In base al principio dell'equipollenza tra le categorie ex art.79, comma 16, del D.P.R. 207/2010, l'operatore economico, essendo qualificato nella categoria OG11 class. III bis, può coprire la restante parte delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OS28.

Quesito n. 7)



Si richiede alla Spett.le se è possibile partecipare alla presente procedura in qualità di impresa singola, se in possesso di categorie SOA OG11 class. III bis ed OS 28 class. II considerata anche la possibilità dell'incremento di un quinto.

Risposta al Quesito n° 7)

Si chiarisce che, in base alle qualificazioni possedute, è possibile partecipare alla gara in oggetto come impresa singola. In base al principio dell'equipollenza tra le categorie, ex art.79, comma 16, del D.P.R. 207/2010, l'operatore economico, essendo qualificato nella categoria OG11 class. III bis, può coprire la restante parte delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OS28 nonché i lavori ricadenti nella categoria scorporabile OS30 per l'importo previsto dall'Elaborato "Norme di Gara".

Quesito n. 8)

DISPONGO DI CATEGORIA SOA OG28 III E CATEGORIA SOA OS30 III (OG11 III). CHIEDO SE POSSIBILE PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COME IMPRESA SINGOLA SENZA COSTITUIRE ATI.

Risposta al Quesito n° 8)

Con riferimento alle categorie e alle classifiche dichiarate, si chiarisce che è possibile partecipare alla procedura come impresa singola, in virtù del principio dell'equipollenza tra le categorie ex art.79, comma 16, del D.P.R. 207/2010, in quanto con la categoria OG11 class. III, l'operatore economico può coprire la restante parte delle lavorazioni rientranti nella categoria OS28.

Quesito n. 9)

Si CHIEDE SE CON OG1-V E OS28-II E OG11-II PUO PARTECIPARE COME IMPRESA SINGOLA.

Risposta al Quesito n° 9)

L'impresa, nei termini rappresentati nella richiesta di chiarimento, non è qualificata per le categorie e classifiche oggetto dell'appalto. Resta fermo il ricorso agli istituti dell'avvalimento e del subappalto qualificante, nei termini di legge e chiariti nelle Norme di gara.

Quesito n. 10)

La ns società possiede Soa per la Cat. Og11-III bis, OS28-II e Os 30 – I è possibile partecipare singolarmente?

Risposta al Quesito n° 10)

Con riferimento alle categorie e alle classifiche dichiarate, si chiarisce che è possibile partecipare alla procedura come impresa singola in base al principio dell'equipollenza ex art.79, comma 16, del D.P.R. 207/2010, coprendo con la categoria OG11 la restante parte delle lavorazioni rientranti nelle categorie OS28 e OS30.

Quesito n. 11)



Essendo in possesso di categoria OG11 class. III vorremmo partecipare in ATI con impresa in possesso di categoria OG11 class. III bis si chiede se la partecipazione sopra descritta soddisfa i requisiti richiesti da bando.

Risposta al Quesito n° 11)

In base alle qualificazioni dichiarate, è possibile partecipare alla gara in oggetto con costituita o costituenda ATI, secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'Elaborato "Norme di Gara" per la partecipazione in A.T.I..

Quesito n. 12)

In riferimento a quanto richiesto a titolo collaborativo ed acceleratorio dal Vs. spett. Ente in materia di verifiche antimafia (art. 4, lett. A9) dell'Elaborato "norme di Gara", pag. 28), con la presente si chiede di confermare la necessità per l'Operatore di produrre tale documentazione anche se in possesso di regolare iscrizione alla Whitelist, prodotta in ogni caso tra i documenti a corredo dell'offerta. In caso di Consorzi ex art. 45, c. 1 lett. b) e c) D. Lgs. 50/2016, si chiede inoltre di conseguentemente confermare o meno il medesimo obbligo anche in capo al consorzio indicato per l'esecuzione dei lavori laddove in possesso di regolare iscrizione alla Whitelist.

Risposta al Quesito n° 12)

Nel caso in cui l'operatore economico dichiarò nella documentazione di gara di essere regolarmente iscritto nella white list della Prefettura territorialmente competente, non occorre produrre in gara quanto richiesto dall'art. 4 lett. A9) dell'Elaborato "Norme di Gara". Lo stesso vale per l'impresa indicata quale consorziata esecutrice.

**Il Dirigente
Dott.ssa Rossella Maio**

